

Università degli Studi di Siena



**VERBALE DI CONCERTAZIONE
RELATIVO AD UNA PRIMA APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 28, 29 e 30
DEL CCNL DEL COMPARTO UNIVERSITÀ DEL 27 GENNAIO 2005**

Siena, 6 febbraio 2007

Verbale contenente:

□ gli esiti della concertazione successiva alla informazione preventiva relativa ad una prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL Comparto Università del 27.01.2005.

Dell'esito degli incontri tra Amministrazione, OO.SS. e R.S.U., ove è stata presentata dall'Amministrazione la bozza di documento di prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL Comparto Università del 27.01.2005, e dell'incontro del 06.02.07, viene dato resoconto, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 1998/2001, nel seguente verbale di concertazione.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore **FIRMATO**

del Dott. Lorianò BIGI, Direttore amministrativo **FIRMATO**

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la FLC/CGIL, il Dott. Gabriele MARINI **FIRMATO**

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI **FIRMATO**

per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO **FIRMATO**

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
la Sig.ra Monica SANTINELLI **FIRMATO**

per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI **FIRMATO**

per la R.S.U. la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI **FIRMATO**

SOMMARIO

INTRODUZIONE

Art. 1 - Premessa.....4

Art. 2 - Tipologie di personale in servizio nelle A.O.U.5

TITOLO I - COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ NELLE FASCE A.O.U.

Art. 3 - Determinazione categoria SSN e corrispondente fascia5

Art. 4 - Determinazione posizione economica SSN.....6

Art. 5 - Determinazione profilo professionale SSN e conseguente eventuale procedura di revisione del primo inquadramento.....8

TITOLO II - PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ (EQUIPARATO ALLA QUALIFICHE DIRIGENZIALI SSN E CAT. EP) FUORI DALLE FASCE A.O.U.

Art. 6 - Definizione della posizione.....8

Art. 7 - Norma di salvaguardia10

INTRODUZIONE

1. L'art. 31 del DPR 761/79 prevede che *“al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;...”*. Al predetto personale viene quindi corrisposta, in aggiunta al trattamento economico universitario, la differenza tra la predetta retribuzione e quella prevista per la qualifica del comparto Sanità, attribuita per corrispondenza di mansioni.

2. La stessa norma precisa inoltre che *“per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma”*. Tali schemi, in particolare la tabella di equiparazione *“allegato D”*, approvati con D.M. 9.11.1982, non sono stati considerati vincolanti da molte Università, per cui sono state stipulate con le Regioni, e conseguentemente ai fini attuativi con le ex U.S.L., convenzioni parzialmente modificate rispetto a quella allegata allo schema-tipo (che peraltro, hanno prodotto l'instaurarsi di diversi contenziosi anche nella nostra Università).

3. Data quindi la particolare difficoltà nella gestione del personale tecnico-amministrativo convenzionato, già l'art. 53 del CCNL Università del 21.5.1996 evidenzia l'esigenza di una disciplina ad hoc, mentre l'art. 51, comma 2, del CCNL del 9.8.2000 dispone che *“Ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal presente CCNL e quelle previste dal CCNL del comparto Sanità”*...

E il comma 4 del medesimo articolo riporta *“Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. ...”*

4. E ancora l'art. 21 del CCNL del 13.5.2003 (biennio economico 2000-2001) *“Sono prorogati, fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al quadriennio 2002-05, i termini previsti dall'art. 51, comma 2, del CCNL 9.8.2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto università e quelle del comparto Sanità. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 1, resta fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 51 del CCNL 9.8.2000”*.

5. Finalmente con il CCNL sottoscritto il 27 gennaio 2005 è stata prevista per il personale tecnico-amministrativo che opera presso le Aziende ospedaliero-universitarie la collocazione nelle c.d. *“fasce AOU”* introdotte dall'art. 28, comma 2, del contratto medesimo, che dovrebbe consentire di superare la situazione di stallo che si era determinata in attesa della definizione della tabella a livello nazionale.

Art. 1 - Premessa

1. Il presente verbale di concertazione relativo ad una prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL del Comparto Università del 27.01.2005 formerà parte integrante dell'accordo fra Università e Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sull'applicazione degli istituti previsti dagli articoli suddetti.

2. Ai fini di istituire una separata area di contrattazione integrativa per il personale del comparto Università che opera presso l'AOUS, distinta dalla normale contrattazione integrativa prevista per il personale del comparto Università, si rende necessario individuare apposita delegazione trattante che sarà composta come previsto dall'art. 9 del CCNL 9.8.2000, modificato dall'art. 2 del CCNL 27.1.2005, integrata per la parte pubblica dal Direttore Generale dell'AOUS o suo delegato.

3. A partire dall'entrata in vigore dei prossimi contratti nazionali della Sanità (1.1.2006), la suddetta delegazione trattante si attiverà per definire appositi Contratti Integrativi Aziendali. In tale ambito

dovranno essere garantite pari condizioni e opportunità di sviluppo tra il personale universitario convenzionato e il personale del SSN.

4. In applicazione dell'art. 28 del CCNL del 27.01.2005, a decorrere dall'entrata in vigore del contratto stesso, il personale tecnico amministrativo convenzionato è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della tabella dell'art. 28.

5. Prima di procedere alla collocazione nelle c.d. "fasce AOU", le parti, considerato che l'indennità di cui all'art. 31 del DPR 761/79 è stata "congelata" alla data del 9.8.2000 e che il personale ha comunque beneficiato degli incrementi retributivi derivanti sia dall'applicazione dei CCNL Università che dalle progressioni orizzontali e verticali universitarie, convengono di provvedere a tale collocazione al 27.1.2005, data di entrata in vigore del CCNL, prendendo a riferimento la categoria di inquadramento e il trattamento economico complessivo (stipendio della categoria/pos.econ. universitaria + ind. art. 31 DPR n. 761/79) in godimento a tale data. Al personale collocato nelle fasce sono confermate, in via definitiva, le somme corrisposte fino al 27.1.2005 a titolo di indennità di cui all'art. 31 del DPR 761/79.

6. Nel caso di progressioni di categoria intervenute successivamente al 27.1.2005 e sino alla data di sottoscrizione del presente documento, con la medesima decorrenza giuridica delle stesse sarà modificato anche il corrispondente collocamento nella fascia AOU operato ai sensi del precedente comma, salvo l'esito delle procedure di cui al successivo art. 5.

Art. 2 - Tipologie di personale in servizio nelle A.O.U.

1. Il personale in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie è distinto in due diverse tipologie:

- a) il personale che trova collocazione nelle fasce A.O.U. di cui alla colonna A della tabella art. 28;
- b) il personale che non trova collocazione nelle sopra indicate fasce compreso quello appartenente alla categoria EP.

TITOLO I

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ NELLE FASCE A.O.U.

Art. 3 - Determinazione categoria SSN e corrispondente fascia

1. La seguente tabella è assunta quale tabella di corrispondenza automatica per gli inquadramenti nelle categorie del CCNL del comparto SSN del personale universitario:

| Categoria CCNL Università | Categoria CCNL SSN |
|---------------------------|--------------------|
| | A |
| B | B |
| | Bs |
| C | C |
| D | D |
| | Ds |

2. In prima applicazione per l'inquadramento del personale in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo si tiene conto, oltre che della tabella di corrispondenza, anche delle seguenti specifiche, necessarie al fine di garantire che gli istituti contrattuali previsti dal CCNL del comparto sanità vengano applicati in maniera omogenea a quanto già operato nei confronti dei dipendenti dell'AOUS:

- a) il personale di categoria C, già equiparato all'ex 6° liv. SSN con profilo di "Operatore Professionale 1^ cat. Collaboratore: "Infermiere"- "Ostetrica"- "Dietista", di cui risulti agli atti il possesso dei necessari oggettivi

requisiti professionali¹ (All. 1, colonna **P**), è inquadrato nella categoria D (*Collaboratore professionale sanitario: profilo "Infermiere"- "Ostetrica"- "Dietista"*) del SSN, in applicazione dell'art. 9 del CCNL Sanità II biennio economico 2000-2001, e inserito nella VIII fascia.

Analogamente il personale universitario di categoria C, già equiparato all'ex 6 livello SSN, che a seguito di verifica delle funzioni e del possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 9 del CCNL (Diploma di Tecnico Laboratorio, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico RX, Riabilitazione)², è inquadrato nella categoria D del SSN, in applicazione del suddetto articolo CCNL Sanità II biennio economico 2000-2001.

b) il personale della categoria C già equiparato all'ex 5° liv. SSN (operatore tecnico coordinatore e coadiutore amministrativo esperto – All. 1, colonna **Q**) è inquadrato in categoria Bs del SSN;

c) il personale di categoria D, già equiparato all'ex 7° liv. SSN con profilo di "*Operatore Professionale 1^ cat. Coordinatore*" – *ex Capo Sala, Ortottico, Fisioterapista, Dietista, Ostetrica, Tecnico di Radiologia, ...*, con funzioni di coordinamento alla data del 31/08/2001 (All. 1, colonna **N**), è inquadrato nella categoria Ds in applicazione dell'art. 19 del CCNL del comparto Sanità quadriennio 2002-2005, ed inserito nella IX fascia;

d) il personale amministrativo di categoria C, già equiparato all'ex 7° liv. SSN con profilo di "*Collaboratore Amministrativo*" (All. 1, colonna **Q**), è stato inserito nella categoria D del SSN con conseguente inserimento nella fascia VIII;

e) il personale di categoria D, già equiparato all'ex 8° liv. SSN con profilo di "*Collaboratore Coordinatore*" e "*Operatore professionale Dirigente*" (All. 1, colonna **Q**), è stato inserito nella categoria Ds del SSN con conseguente inserimento nella fascia IX;

3. Sulla base delle specifiche di cui ai precedenti commi l'inquadramento del personale è quello risultante nella tabella All.1.

4. Il personale di cui al comma 2 lettera b) equiparato al profilo di operatore tecnico coordinatore, potrà, se in possesso dei requisiti previsti dalle declaratorie del relativo profilo professionale di *Operatore Tecnico Specializzato Esperto*, essere inquadrato, a seguito di una verifica di idoneità, in categoria C (art. 18, comma 1, del CCNL Sanità del 19.4.2004) ed inserito nella fascia VII, con decorrenza dalla data di superamento della verifica, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente documento.

Art. 4 - Determinazione posizione economica SSN

1. Dal punto di vista economico è assunto quale principio che al momento del primo inserimento nelle fasce deve essere garantito il mantenimento della retribuzione attualmente percepita dal lavoratore, composta da:

- Stipendio universitario derivante dalla Posizione Economica Universitaria di inquadramento (**PE_U**);
- Indennità ex articolo 31 del D.P.R. 761/79 (**IndArt31**);
- Indennità spettanti per professionalità specifiche di cui al contratto SSN (**IndP_SSN**);
- Retribuzione individuale di Anzianità universitaria(**RIA**);
- Indennità di Ateneo (**IndA**);
- (Accessorio Universitario) (**AccU**)

2. Al fine di determinare la Posizione Economica di primo inquadramento di cui alla tabella B del CCNL del comparto Sanità biennio 2004-2005 (PE_SSN), è stata comparata la somma derivante da

¹ D.M. 739/94 - D.M. 740/94 - - D.M. 744/94: Diploma conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/92 o titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000.

² D.M. 745/94 - D.M. 183/95 - D.M. 746/94 e D.M. previsti per ciascuna figura del personale della riabilitazione: Diploma conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/92 o titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000.

stipendio tabellare connesso alla PE_U e l'IndArt31 (All.1, colonna I), con i valori delle tabelle stipendiali delle PE_SSN relative alla categoria di corrispondenza, come sopra determinata.

3. Per ogni singolo lavoratore è stata individuata la PE_SSN il cui valore (economico) fosse immediatamente inferiore a tale somma (All.1, colonne **L** e **T**): la eventuale differenza positiva tra i due importi viene trasformata in un Assegno Personale (**AP_SSN**) (All.1, colonne **M** e **U**), che mantiene le medesime caratteristiche contributive dell'Indennità ex Articolo 31), ed è riassorbibile esclusivamente con le future progressioni di carriera realizzate in ambito SSN sia orizzontali sia verticali.

4. Di tale retribuzione resta a carico dell'Università il trattamento economico derivante dalla **PE_U**, la **RIA** e l'**IndA**, mentre il resto rimane a carico del SSN.

5. Oltre alla retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, al dipendente vengono confermate le eventuali indennità spettanti per professionalità specifiche (All.1, colonna O) e coordinamento (All.1, colonna N), che restano a carico del SSN e che continueranno ad essere corrisposte secondo le regole e con le modalità fissate dal CCNL e dai CCI del SSN.

6. Per il futuro l'Università provvederà ad aggiornare lo stipendio tabellare della **PE_U** ricoperta dal lavoratore alla data di sottoscrizione del presente documento, e la connessa **IndA**, sulla base degli incrementi derivanti dal CCNL; la differenza tra tale trattamento e quello previsto per la fascia AOU attribuita, nonché il salario accessorio, sono a carico del bilancio aziendale.

7. L'accessorio universitario di natura fissa e ricorrente in godimento alla data di sottoscrizione del presente documento è trasformato in indennità forfetaria retribuita mensilmente a carico dell'Università e riassorbita automaticamente ad ogni successivo incremento retributivo derivante dall'applicazione dei CCNL del SSN, ad eccezione delle progressioni di carriera di cui al comma 3.

Art. 5 - Determinazione profilo professionale SSN e conseguente eventuale procedura di revisione del primo inquadramento

1. Al fine di definire in maniera compiuta l'inquadramento del personale secondo quanto previsto dal CCNL della Sanità, ed anche al fine di rendere automatici gli eventuali riconoscimenti di carattere giuridico ed economico, che dovessero essere previsti in futuro dai CCNL e dai CCI SSN che siano connessi ai "profili professionali", verrà immediatamente avviata una procedura, che dovrà concludersi entro tre mesi, utile a definire il "profilo professionale" di riferimento di ogni singolo lavoratore.
2. Il responsabile della Unità Operativa Complessa (U.O.C.), sentito l'eventuale responsabile della Struttura Semplice (S.S.), presso cui il lavoratore presta servizio, o nel caso di non afferenza ad una U.O.C. il direttore del D.A.I., sentito il responsabile della struttura universitaria di appartenenza, individua tra i profili professionali previsti dal CCNL del SSN per la categoria del lavoratore, come determinata dall'articolo 3, quello che descrive in maniera più appropriata l'attività del dipendente; tale indicazione non comporta in alcun modo la possibilità di integrare la descrizione del profilo professionale, né tanto meno quella di effettuare una descrizione "aperta" delle mansioni.
3. Il profilo professionale così individuato è comunicato al dipendente, al Rettore dell'Università e al Direttore Generale dell'AOUS, per l'eventuale riconoscimento.
4. Il dipendente entro 15 giorni può esprimere eventuali osservazioni in merito indirizzate al Rettore e al Direttore Generale dell'AOUS.
5. In assenza di osservazioni o pareri contrastanti, il dipendente è "inquadrate", per le finalità di cui al comma 1, nel profilo medesimo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL del 27.1.2005 o dalla data di successive progressioni verticali universitarie. Nel caso di discordanza di opinioni la definizione sarà demandata ad apposita commissione paritetica di conciliazione mista Università-AOUS. A tale commissione sarà invitato il dipendente che potrà eventualmente avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni e verrà redatto verbale contenente le determinazioni raggiunte.
6. Qualora da tale procedura emerga una proposta condivisa di inquadramento in categoria superiore del CCNL Sanità, rispetto a quella determinata con i criteri di cui all'art. 3, alla presenza del possesso da parte dell'interessato dei requisiti necessari previsti dalle declaratorie dei profili professionali del SSN, l'AOUS si impegna a verificare, in relazione alle proprie necessità organizzative, la possibilità di un successivo inquadramento in categoria superiore, con le stesse modalità previste per il personale del SSN. Verrà consentita successiva regolarizzazione per meri adempimenti formali (come ad esempio l'iscrizione ad un albo).

TITOLO II

PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ (EQUIPARATO ALLA QUALIFICHE DIRIGENZIALI SSN E CAT. EP) FUORI DALLE FASCE A.O.U.

Art. 6 - Definizione della posizione

1. Alla collocazione nelle fasce sfugge il personale che non trova collocazione nella tabella di cui al punto 2 dell'art. 28 (vale a dire personale EP e tutti coloro che sono equiparati alla Dirigenza del SSN di tutti i ruoli, medici, biologi, PTA, ...) (All. 2 e All. 3A).
2. Il comma 6 dell'articolo 28 del CCNL Università prevede che "*per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN*": per i dipendenti in tale posizione trova quindi ancora applicazione il disposto

normativo dell'ex art. 31 D.P.R. 761/79 e l'indennità perequativa verrà calcolata con riferimento ai CC.CC.NN.LL., nel tempo vigenti, che contengono i "profili professionali" a cui gli stessi lavoratori erano equiparati alla data di entrata in vigore del CCN Università 2002-2005.

3. Prima ancora che il CCNL 2002-2005 fosse firmato, la gran parte di questo personale è stato inserito fra le "figure equiparate" di cui all'art. 5 del D. Lgs. 517/99 e ricompreso di conseguenza nell'allegato C (personale universitario docente ed equiparato) all'Atto costitutivo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese approvato dal CdA nella seduta del 23.9.2002. La conseguenza di ciò è che per tale personale la voce stipendiale corrispondente all'ex art. 31 D.P.R. 761/79 è stata sostituita dalle indennità previste dal D.Lgs. 517/99 e da un assegno ad personam laddove lo stipendio globale risultasse inferiore a quello della corrispondente figura ospedaliera.

4. Al fine di determinare la corretta posizione di ogni singolo lavoratore occorre ripercorrere i diversi riferimenti normativi che ci permettano di individuare correttamente quali siano le posizioni giuridiche che comportano effettivamente l'applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 517/99:

- l'ultimo periodo dell'art. 5 del D. Lgs. 517/99 recita: "... I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6";

- il comma 1 dell'art. 16 della legge 341/90: "Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di **"tecnici laureati"** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto; ..." e cioè "i tecnici laureati, ... che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, ..." (art. 50 DPR 382/80);

- a tal proposito la legge n. 4/99 al penultimo periodo del comma 10 dell'art. 1, recita: "E' comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341".

- Il comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs. 502/92: "Nelle strutture della facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria";

- il comma 10 dell'art. 8 della legge 19.10.1999 n. 370: "Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni. ..."

Dal breve excursus effettuato risulta evidente che la previsione normativa è riferibile a categorie di lavoratori ben definite e chiuse, e che l'equiparazione di cui all'art. 16 della legge n. 341/90, non è estensibile in alcun modo ad altre figure alle stesse assimilabili, fermo restando l'equiparazione alla figura dirigenziale del SSN.

5. L'elenco dei lavoratori destinatari dell'equiparazione di cui all'art. 5 del D.Lgs 517/99 e secondo le diverse norme di cui al comma 4, è riportato nell'allegato 3B: poiché per tale personale, ai sensi del comma 6 dell'art. 28 CCNL 2002-2005, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN, le parti concordano sull'opportunità dell'applicazione, su espressa richiesta del lavoratore stesso, delle disposizioni di cui al presente documento, che garantiscono tale personale sia dal punto di vista giuridico che economico. Rimangono salvi i successivi interventi normativi in materia.

6. Per il personale di cui all'allegato 3A, nel caso in cui a seguito dell'applicazione del presente accordo si dovesse provvisoriamente generare una differenza negativa, a tutela del principio del divieto di reformatio in peius e previo accordo con l'AOUS, la differenza stessa viene mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici derivanti dagli incrementi stipendiali previsti dal relativo CCNL del SSN.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Università e l'AOUS si impegnano a individuare un'adeguata collocazione professionale al personale di categoria EP (All. 2) nell'ambito del loro attuale rapporto convenzionale con il SSN.

Art. 7 - Norma di salvaguardia

1. Le modalità di applicazione dei CCNL e dei CIA del comparto sanità debbono trovare da parte dell'AOUS corretta e omogenea applicazione per tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Siena che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione con il SSN, con particolare riferimento alle figure di equiparazione del SSN, indipendentemente dalla loro qualifica e dal loro stato giuridico universitario.

2. Entro sei mesi dalla data del presente documento il personale universitario in servizio presso strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, potrà chiedere di essere trasferito presso strutture universitarie non convenzionate con il SSN; alla copertura delle conseguenti esigenze connesse alle attività assistenziali che dovessero permanere presso le originarie sedi di servizio, provvederà direttamente l'Azienda Ospedaliera, nell'ambito della propria organizzazione del lavoro e secondo le modalità che riterrà più opportune. La nuova sede di destinazione dei lavoratori così trasferiti sarà individuata dall'Amministrazione universitaria, concordandola con il lavoratore, cercando di salvaguardare la sua specifica professionalità e comunque nel rispetto della categoria di appartenenza in ordine alle mansioni da svolgere: in tal senso potranno essere attivati percorsi formativi mirati.

Siena, 6 febbraio 2007

**DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE IN
ORDINE AL DOCUMENTO TECNICO DI PRIMA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28,
29 E 30 DEL CCNL COMPARTO UNIVERSITÀ DEL 27.01.2005**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese intervenuta al tavolo di contrattazione tra Amministrazione universitaria, OO.SS. e RSU di Ateneo, prende atto del contenuto del documento tecnico formulato e presentato dall'Università degli Studi di Siena e dalle Organizzazioni sindacali e Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo e dalle stesse sottoscritto in data 6 febbraio 2007 e concorda integralmente sul contenuto del suddetto documento, impegnandosi a darne completa e compiuta applicazione, per quanto di sua competenza..

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese:

Il Direttore Generale, Dott. Carlo Rinaldo Tomassini

FIRMATO

Il Direttore Amministrativo, Dott. Brunero Baldacchini

FIRMATO

Siena, 6 febbraio 2007

**DOCUMENTO DI INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SENESE DI PRIMA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 28, 29
E 30 DEL CCNL DEL COMPARTO UNIVERSITÀ DEL 27.01.2005**

L'Università degli Studi di Siena e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in fase di prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL Comparto Università del 27.01.2005, tenuto conto del documento sottoscritto dall'Università degli Studi di Siena, OO.SS. e RSU di Ateneo, che fa parte integrante della presente intesa, si impegnano a dare piena applicazione ai suoi contenuti, nei tempi e con le modalità in esso previsti. In particolare si impegnano ad aggiornare le tabelle stipendiali del personale interessato e relativo calcolo degli arretrati con decorrenza 01/01/2005, sulla base degli inquadramenti derivanti dagli allegati 1, 2, 3A e 3B del documento stesso, con lo stipendio del mese di marzo 2007 ed a liquidare al personale interessato gli arretrati degli anni 2002, 2003 e 2004 il prima possibile, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alle due amministrazioni per potervi provvedere.

Per l'Università degli Studi di Siena

Il Rettore, Prof. Silvano Focardi

FIRMATO

Il Direttore Amministrativo, Dott. Lorian Bigi

FIRMATO

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Il Direttore Generale, Dott. Carlo Rinaldo Tomassini

FIRMATO

Il Direttore Amministrativo, Dott. Brunero Baldacchini

FIRMATO